

MEMORANDUM
CHIARIMENTI SULL'INTENZIONE DI MODIFICARE LA
REGOLAMENTAZIONE DEL REFERENDUM
PREVISTA NELLA NUOVA LEGGE 22/2018 *DEMOCRAZIA DIRETTA,*
PARTECIPAZIONE E EDUCAZIONE CIVICA.

1. Il regolamento del referendum facoltativo legislativo nella LP 22/2018, art. 12

La nuova legge provinciale prevede per la prima volta l'istituzione del referendum confermativo sulle leggi ordinarie. Con questo strumento è conferito ai cittadini il diritto di decidere col voto referendario se una legge debba entrare in vigore. Non sono referendabili quelle leggi che sono state votate con la maggioranza dei due terzi.

Entro 20 giorni dal varo della legge almeno 300 promotori possono presentare la richiesta che la legge non entri in vigore per permettere che entro sei mesi 13.000 cittadini possano richiedere con la propria firma di sottoporre questa legge al voto referendario.

2. Il regolamento del referendum è un compromesso

Il regolamento che prevede in un primo passo di dover richiedere che non entri in vigore una legge affinché si possa verificare attraverso una raccolta di firme se tale legge debba essere sottoposta a un referendum (confermativo), è un compromesso rispetto al regolamento normalmente valido a riguardo. Questo consiste nel fatto che non è sospesa in generale l'entrata in vigore di tutte le leggi referendabili, ma solamente per quelle per le quali esiste l'effettivo intento di sottoporle al voto referendario.

3. Regolamenti attuali del referendum confermativo

- *Il referendum confermativo su modifiche della Costituzione*
Modifiche della Costituzione entrano in vigore solo tre mesi dopo la loro pubblicazione se entro questi termini non viene richiesto il referendum da un quinto dei membri di una camera del Parlamento o da 500.000 cittadini (1%) con la loro firma o da cinque consigli regionali.

- *Il referendum confermativo secondo lo Statuto di Autonomia*
Lo Statuto di Autonomia prevede che le leggi provinciali secondo l'art. 47 entrino in vigore solo tre mesi dopo la loro pubblicazione sul bollettino ufficiale (senza numero) se in tale periodo non sono state raccolte 8.000

firme di cittadini per presentare la richiesta di referendum su di esse.

- *Il referendum in Svizzera*

Leggi referendabili in Svizzera per principio entrano solo in vigore se

1. sono scaduti i termini per la raccolta delle firme entro i quali è possibile chiedere un referendum,
2. non è stata fatta richiesta di referendum non essendo stato raccolto il numero sufficiente di firme
3. o se la legge è stata confermata con la votazione referendaria.

A livello confederale, 50.000 cittadini (<1%) dei 5,2 mio. degli aventi diritto al voto entro tre mesi possono chiedere una votazione referendaria. Nel Cantone dei Grigioni entro lo stesso periodo di tre mesi lo possono richiedere 1.500 cittadini dei quasi 200.000 aventi diritto al voto (= 0,75%).

4. Una proposta alternativa alla regolamentazione attuale

Una modifica del regolamento attuale dopo il riconoscimento dell'importanza dello strumento con il varo della legge provinciale 22/2018 sarà accettato solo se si tratta di miglioramenti nella sua praticabilità ed efficacia. Se non dovesse corrispondere a questo intento, si ricorrerà al referendum come previsto dallo Statuto di Autonomia.

Se l'attuale regolamentazione che prevede la sospensione per poter esercitare il diritto referendario su una legge non ancora in vigore non convince, proponiamo di lasciar cadere questo compromesso, e di passare alla prassi abituale e consolidata del funzionamento di questo istituto come è prevista dallo Statuto di Autonomia (art. 47) e dalla Costituzione (art. 138) nonché nel paese di origine del referendum.

Proporremmo allora:

Tutte le leggi referendabili entrano in vigore solo dopo i termini stabiliti per la presentazione della richiesta referendaria, a condizione che non si abbia da effettuare il referendum o che nella votazione una maggioranza si esprima a favore della legge.

Conforme alla regolamentazione prevista dallo Statuto di Autonomia (art. 47), il periodo necessario per la raccolta delle firme, e dunque il periodo entro il quale una legge referendabile non entra in vigore, può essere dimezzato a tre mesi. In tal caso il numero delle firme necessarie per attuare il referendum va ridotto a 8.000, così come peraltro era previsto nel disegno di legge originale. Così verrebbe realizzato un ragionevole adattamento a un ordinamento esistente consolidato e riconosciuto nella sua validità.

5. Replica alle argomentazioni a favore della modifica prospettata della LP 22/2018

Gli argomenti adottati per la prospettata modifica della LP 22/2018 sono:

1. la non attuabilità della legge
2. il pericolo del blocco dell'attività legislativa

Riguardo al punto 1: Questa constatazione si riferisce a un'incompletezza formale della legge e a formulazioni non corrette. Per una correzione non è necessaria una modifica della legge. Essa può essere effettuata in base alla LP 17/1993 con un provvedimento della Giunta provinciale.

Riguardo al punto 2: Questa obiezione semmai la si avrebbe dovuto presentare nella fase di trattazione del disegno di legge, rimediandovi eventualmente con le necessarie modifiche. Nel frattempo non si sono fatte esperienze che confermino tali timori. Pertanto la modifica prospettata non è giustificata.

In riferimento alle obiezioni in se:

- Parlare del pericolo di un blocco dell'attività legislativa è oltremodo disqualificante perché smisurato: per singole leggi è possibile che entrino in vigore solo dopo sei mesi, ma in questo modo non viene bloccata l'intera attività legislativa. Si tratta di una valutazione priva di ogni fondamento e ingannevole e rappresenta pertanto una manipolazione mirata dell'opinione pubblica.
- La sospensione dell'entrata in vigore di singole leggi su richiesta di 300 promotori ha lo scopo di attivare lo strumento del referendum su di esse. Nessuno vorrà divertirsi sospendendo per sei mesi una legge senza l'intenzione di portare questa legge al voto referendario raccogliendo il numero di firme previsto. Qualsiasi partito, qualsiasi organizzazione che attuasce una tale farsa si discrediterebbe totalmente e senza raggiungere alcuno scopo.
- Le leggi, a differenza di provvedimenti, non sono la risposta a incombenze contingenti, ma sono ordinamenti validi per lunghi periodi. A parte rare eccezioni che possono essere anche considerate, difficilmente si può immaginare una legge che sia talmente urgente da non tollerare qualche mese di attesa per la sua entrata in vigore. Questo vale già per le leggi più importanti, tanto più può valere per leggi meno importanti.
- La trattazione di leggi importanti spesso si protrae per un'intera legislatura. È bene che l'attività legislativa non avvenga in condizioni di pressione temporale. Di conseguenza sei (o tre) mesi in più o in meno non fanno la differenza.
- Nonostante ciò, con il compromesso raggiunto per l'attuale legge, prevedendo una sospensione mirata e non generale per l'entrata in vigore di una legge referendabile, si è voluto tener conto di questa obiezione. La sospensione deve essere praticata solo per quelle leggi che effettivamente si vorrà sottoporre al referendum.

- Soprattutto leggi importanti e urgenti per le quali si vorrebbe anche un'immediata entrata in vigore dovrebbero essere varate dal Consiglio provinciale con una maggioranza qualificata. In questo caso, in base all'ordinamento attuale, non sarebbe data comunque la referendabilità.

Bolzano, aprile 2019



Ufficio di coordinamento:
Via Argentieri, 15, 39100 Bolzano
tel +39 0471 324 987
e-mail: info@dirdemdi.org
sito web: www.dirdemdi.org